



**Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome,
Gruppi Corali e Strumentali e Complessi Musicali Popolari**

REGOLAMENTO ORGANICO DELL' ASSOCIAZIONE

TITOLO UNO

I SOCI

Art 1 - I soci sono i componenti dei complessi bandistici, società filarmoniche, gruppi corali, complessi strumentali e tutti i soggetti previsti dall' art. 3 comma C dello statuto.

Art 2 - La qualifica di Socio è comprovata dalla tessera annuale e dall'accettazione da parte del socio di tutte le norme statutarie, nonché del presente regolamento.

Art 3 - L'adesione all'ANBIMA di Enti e Organizzazioni che intendano collaborare per il raggiungimento delle finalità dell' Associazione viene deliberata dal Consiglio nazionale.

TITOLO SECONDO

L'UNITA' DI BASE

Art 4 - L'unità di Base è la struttura fondamentale dell'ANBIMA ed ha il compito di attuare, nel proprio ambito, le finalità dell' Associazione. Ogni Unità di Base deve essere composta da almeno 15 soci, entità che comunque deve rispettare la quantità numerica dell' organico dirigenziale della unità di base. La domanda di adesione deve essere presentata dal legale rappresentante del gruppo utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Presidenza nazionale. (La modulistica deve prevedere anche l'invio dello Statuto e la dichiarazione con l'espressa formula; "con esclusione del fine di lucro").

Art 5 - Tutti i soci possono accedere alle cariche elettive dell' ANBIMA in rispetto degli articoli dello Statuto e del presente regolamento purché siano iscritti all'Associazione da almeno un anno, oltre all'anno in corso al momento di accesso alle cariche.

TITOLO TERZO

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art 6 - Al Congresso nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi regionali. Partecipano inoltre con solo diritto di parola i Presidenti regionali e i responsabili delle Commissioni nazionali e il Consiglio nazionale uscente.

Art 7 - Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale in via ordinaria ogni quattro anni e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Consiglio nazionale a maggioranza dei due terzi aventi diritto di voto.

Art 8 - Il Consiglio Nazionale è insediato dal Presidente nazionale al termine del Congresso stesso. Elegge nel suo seno la Giunta nazionale entro trenta giorni dal suo insediamento. Fa parte del Consiglio nazionale anche il Presidente della Consulta artistica nazionale.

Art 9 - In caso di vacanza di membri eletti, entreranno a far parte del Consiglio i candidati che in graduatoria seguono immediatamente l'ultimo eletto. Qualora dopo l'ultimo eletto non ci siano altri candidati e sempre che il numero dei consiglieri sia superiore alla metà dei componenti eletti, il Consiglio nazionale rimane in carica con il numero dei componenti ridotto fino al Congresso nazionale. Nel caso che venga a mancare un numero di Consiglieri eletti superiore alla metà, deve essere convocato un Congresso straordinario nazionale entro sei mesi per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art 10 - La Giunta nazionale è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Art 11 - Oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto la Giunta nazionale:

- A. predispone norme relative al funzionamento degli uffici nazionali ed eventuale assunzione di personale con il conseguente stato giuridico e trattamento economico;
- B. decide l'entità e le modalità dei rimborsi spesa.

Art 12 - Il Segretario nazionale è il responsabile dei servizi, degli uffici e dell'eventuale personale della Presidenza nazionale.

TITOLO QUARTO

IL CONGRESSO REGIONALE

Art 13 - Il Congresso regionale è convocato in sessione ordinaria ogni quattro anni, nei sei mesi precedenti la data fissata per il Congresso nazionale, comunque dopo i Congressi Provinciali, dove questi esistano. Qualora sia stato effettuato nel periodo intermedio tra due Congressi nazionali, sarà comunque convocato nei mesi precedenti indipendentemente dal periodo del mandato trascorso. La fase congressuale regionale deve concludersi almeno due mesi prima del Congresso nazionale.

Art 14 - La Giunta regionale si riunisce normalmente ogni tre mesi; ha il compito di rendere operanti le decisioni del Consiglio regionale ed è responsabile della gestione dell'attività regionale.

Art 15 - Il Presidente regionale convoca e presiede il Consiglio regionale e la Giunta che deve essere convocata per iscritto e con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata e deve contenere il luogo, l'orario e gli argomenti in discussione. Con le stesse modalità il Consiglio regionale può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri regionali. Il Presidente regionale rappresenta nei rapporti pubblici il Consiglio e ne ha la rappresentanza legale. Il Segretario coordina l'attività del Consiglio. Il Tesoriere è il responsabile della gestione contabile e di ogni altra attività inerente allo specifico settore: relaziona al Consiglio con il bilancio di previsione e consuntivo, revisionato dai Sindaci Revisori, per l'approvazione. Qualora nel corso della gestione uno o più membri del Consiglio vengano a cessare la carica, il Consiglio regionale

provvede alla loro sostituzione nella sua prima riunione. il nuovo o i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della gestione in corso. Le dimissioni della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell' intero Consiglio e la convocazione entro trenta giorni del Congresso regionale per il rinnovo degli incarichi.

Art 16 - Nelle regioni in cui non sia costituito il Consiglio regionale, il Consiglio nazionale nomina un Coordinatore regionale con il compito di promuovere le condizioni essenziali per la costituzione del Consiglio regionale. La nomina del Coordinatore regionale ha la durata di almeno un anno e lo stesso ha i poteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo per il Presidente regionale. Qualora non si fosse tenuto il Congresso regionale le norme di partecipazione al Congresso nazionale sono le stesse previste per il Congresso regionale.

Art 17 - Al funzionamento delle attività regionali contribuiscono le percentuali spettanti dal tesseramento e contributi provenienti da Enti pubblici e privati. Il Consiglio regionale redige annualmente il programma associativo in linea con quello nazionale ed approva i bilanci regionali preventivi e consuntivi già approvati dai sindaci Revisori. Gli elaborati del programma e dei bilanci devono essere inviati per opportuna conoscenza ai Comitati provinciali (qualora esistano) e alla Presidenza nazionale entro il 31 marzo.

TITOLO QUINTO

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art 18 - Il Consiglio regionale ha facoltà di promuovere il Congresso provinciale tenendo conto della richiesta delle Unità di Base.

Art 19 - Il Congresso provinciale è costituito dai Delegati delle Unità di Base eletti nelle rispettive Assemblee. Il Congresso è convocato in sessione ordinaria ogni quattro anni, nei sei mesi precedenti la data fissata per il Congresso nazionale. Qualora sia stato effettuato nel periodo intermedio tra due Congressi nazionali sarà comunque convocato nei sei mesi precedenti indipendentemente dal periodo del mandato trascorso. La fase congressuale provinciale deve concludersi almeno tre mesi prima del Congresso nazionale.

Art 20 - Il Presidente provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale che deve essere convocato per iscritto e con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata e deve contenere il luogo, la data, l'orario e gli argomenti in discussione. Con le stesse modalità il Consiglio provinciale può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali. Il Presidente provinciale rappresenta nei rapporti pubblici il Consiglio e ne ha la rappresentanza legale. Il Segretario coordina l'attività del Consiglio. Il Tesoriere è il responsabile della gestione contabile e di ogni altra attività inerente allo specifico settore; relaziona al Consiglio con il bilancio di previsione e consuntivo, revisionato dai Sindaci e Revisori, per l'approvazione. Qualora nel corso della gestione uno o più membri del Consiglio vengano a cessare la carica, il Consiglio provinciale provvede alla loro sostituzione nella sua prima riunione. Il nuovo o i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della gestione in corso. Le dimissioni della

maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell' intero Consiglio e la convocazione entro trenta giorni del Congresso provinciale per il rinnovo degli incarichi.

Art 21 - Nelle province in cui non sia costituito il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale nomina un Coordinatore provinciale con il compito di promuovere le condizioni essenziali per la costituzione del Consiglio provinciale. La nomina del Coordinatore provinciale ha la durata di almeno un anno e lo stesso ha i poteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo per il presidente provinciale. Qualora non fosse tenuto il Congresso provinciale, le norme di partecipazione al Congresso regionale sono le stesse previste per il Congresso provinciale.

Art 22 - Al funzionamento dell' attività provinciale contribuiscono: le percentuali spettanti dal tesseramento e contributi provenienti da Enti pubblici e privati.

TITOLO SESTO CONFERENZA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Art 23 - Ad ogni metà mandato del Consiglio Nazionale e cioè ogni due anni, come previsto dall' art. 7 dello Statuto, si tiene una conferenza organizzativa nazionale.

Art 24 - Parteciperanno a detta conferenza di diritto:

- Il Presidente Nazionale;
- I Consiglieri nazionali;
- Il Segretario Nazionale;
- I Presidenti o Coordinatori Regionali;
- I Presidenti o Coordinatori Provinciali;
- I Soci ANBIMA;
- La Consulta Artistica Nazionale;
- Il Direttore di "Risveglio Musicale";
- Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri e i membri effettivi;
- Il Presidente Nazionale del Collegio dei Revisori e i membri effettivi.

Potranno partecipare su invito della Presidenza Nazionale esperti dei temi trattati e personalità del mondo politico - artistico - musicale.

Art 25 - Detta assemblea svolgerà un tema inerente alle problematiche e all'attività dell'ANBIMA e sarà anche un momento di verifica dell'attività svolta.

Art 26 - Il diritto di partecipazione implica l'aver regolarizzato il tesseramento dell'anno in corso.

Art 27 - Le spese di partecipazione saranno a totale carico dei partecipanti stessi.

TITOLO SETTIMO GESTIONE ECONOMICA

Art 28 - Per la corretta gestione economica dell'Associazione, in modo che l'apparato nazionale abbia a gestirsi autonomamente col solo introito del tesseramento, si fissano i seguenti metodi e percentuali da destinare a rimborso spese:

Presidenti Regionali, Consiglieri Nazionali: le spese inerenti alla partecipazione ai Consigli Nazionali e al Congresso Nazionale saranno sostenute dalla Presidenza Nazionale. Coloro che avranno diritto al rimborso spese dovranno presentare regolari pezze giustificative in linea con le indicazioni qui di seguito specificate:

- Viaggi in aereo (classe economica per distanze superiori Km. 700);
- Viaggi in treno EUROSTAR (classe seconda);
- Pasti quando autorizzati con diaria massima di L. 30.000;
- Pernottamenti, quando autorizzati, in HOTEL***.

Art 29 - Per il Presidente Nazionale, i Vice presidenti Nazionali, i membri di Giunta nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri Nazionale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori, i membri della Consulta artistica Nazionale valgono le stesse modalità di rimborso come previste dal precedente articolo n. 28.

Art 30 - Percentuali quote di spettanza sulle quote associative:

- quota iscrizione (comprensivo abb.to a R.M.): Presidenza Regionale 10%, Presidenza Nazionale 90%;
- quota tessera: Presidenza Regionale 65%, Presidenza Nazionale 35%. La Presidenza Regionale ha la facoltà di stabilire la percentuale spettante alle Presidenze Provinciali di competenza.

TITOLO OTTAVO

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art 31 - La composizione e i compiti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono previsti dall'art. 21 dello Statuto.

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi e supplenti nella prima riunione. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte l'anno di cui una per redigere la relazione finanziaria annuale da presentare al Consiglio nazionale o per redigere, quella da presentare al Congresso nazionale.

Il presidente o un suo delegato del Collegio è invitato a tutti i Consigli nazionali, partecipa alle riunioni della Giunta in cui si predispongono il bilancio e può essere invitato alle riunioni.

TITOLO NONO

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art 32 - La composizione e i compiti del Collegio nazionale dei probiviri sono previsti dall'articolo 22 dello Statuto.

IL Presidente del Collegio nazionale dei probiviri è eletto dai membri effettivi e supplenti nella prima riunione. Per la validità delle deliberazioni del Collegio nazionale dei probiviri è richiesta la presenza di tre membri. I membri effettivi impossibilitati a partecipare vengono sostituiti dai supplenti. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono depositate entro la data dei sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso e sono presentate agli interessati e, qualora il Collegio ne avvisi l'opportunità, saranno rese pubbliche all'Associazione.

Art 33 - Sono misure disciplinari:

- A. il richiamo;
- B. la deplorazione;
- C. la sospensione fino a dodici mesi, che comporta la decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- D. l'espulsione.

TITOLO DECIMO

COMMISSIONE ARTISTICA

Art 34 - In base all' articolo 23 dello Statuto ad ogni livello le Presidenze Provinciali e Regionali costituiscono le rispettive Commissioni Artistiche di cui ne fanno parte i Maestri Direttori delle Unità di Base. Tali commissioni indicheranno alle proprie Presidenze i tre membri che comporranno la rispettiva Presidenza.

Art 35 - I Presidenti delle Commissioni Artistiche Regionali compongono la Commissione Artistica Nazionale che indica nel proprio interno la Presidenza artistica nazionale formata da cinque membri (3 settore complessi bandistici, 1 settore cori e 1 settore majorettes e folk), che a sua volta elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. I Presidenti delle Commissioni Artistiche dei vari livelli faranno parte delle rispettive giunte con parere consultivo.

Art 36 - La Commissione Artistica ha il compito di:

- proporre e fornire indicazioni sull' attività artistica;
- proporre e fornire indicazioni in merito ai corsi e seminari per Direttori;
- proporre e fornire indicazioni in merito ai concorsi di esecuzione e composizione;
- proporre e fornire indicazioni in merito agli stages didattici e di carattere sociale in modo particolare rivolti ai giovani;
- collaborare alla parte artistica e musicale della rivista "Risveglio Musicale".

TITOLO UNDICESIMO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art 37 - Le Unità di Base, il Consiglio provinciali, il Consiglio regionale, il Consiglio nazionale hanno autonomia amministrativa, tecnica e finanziaria nei rispettivi ambiti di competenza. Il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale devono predisporre attraverso i propri amministratori, i bilanci preventivi e consuntivi che, dopo l'approvazione dei rispettivi Consigli, devono essere inviati all'organismo superiore.

Art 38 - Di tutte le riunioni degli organi previsti dall'articolo 5 dello Statuto deve essere redatto un verbale da approvarsi nella seduta successiva.

Art 39 - Tutte le riunioni collegiali previste dallo Statuto sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione, salvo quanto eventualmente disposto dallo statuto stesso per casi particolari.

Art 40 - Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei votanti. Tutte le votazioni riferite a persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art 41 - Per l'elezione degli organi della vita associativa, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire; alla votazione ed elezione a qualsiasi carica dell'ANBIMA possono concorrere solo i soci che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le sopradette operazioni.

Art 42 - Qualsiasi impegno che comporti una responsabilità finanziaria deliberato dall' organo statutario competente, deve risultare da apposito verbale di Consiglio nell'ambito del quale dovrà essere indicata anche la fonte di entrata.

Art 43 - Da ogni incarico si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, espresso su apposito ordine del giorno, della maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto alla elezione. L'ordine del giorno di sfiducia deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei componenti l'organo competente che per deliberare dovrà riunirsi non meno di dieci giorni e non oltre trenta dalla richiesta. La votazione avviene per scrutinio segreto dei componenti l'organismo competente. I Consiglieri provinciali, regionali e nazionali decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive, anche giustificate, o dopo quattro anche non consecutive.

Art 44 - Tutte le cariche associative sono volontarie e sono svolte a titolo gratuito.

Art 45 - Decade da ogni carica associativa colui che non risulta tesserato all'ANBIMA.

Art 46 - In caso di decadenza o scioglimento di un Consiglio è compito della Presidenza dell'organo superiore la nomina del Commissario. Il Commissario avrà la durata non inferiore a un anno.

Art 47 - L'organo ufficiale dell' ANBIMA è "Risveglio Musicale".

Art 48 - Per quanto riguarda la regolamentazione dei Congressi a tutti i livelli previsti dall' art. 28 dello statuto, si dà mandato alla Giunta Nazionale di presentare il regolamento alla ratifica del Consiglio Nazionale almeno un anno prima della data del Congresso stesso.

TITOLO DODICESIMO

Art 49 - Il presente Regolamento Organico entra in vigore in data odierna a lettere dello Statuto dell' Associazione.

Roma, 15.05.1999